DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2003

che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalle Antille olandesi

[notificata con il numero C(2003) 3649]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/762/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca [1], modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 [2], in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta nelle Antille olandesi per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.

(2) Le disposizioni legislative delle Antille olandesi in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

(3) In particolare, l'«Inspectorate for Public Health (IPH) of the Ministry of Public Health and Social Development» è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.

(4) L'IPH ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nel capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.

(5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalle Antille olandesi, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE.

(6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto I), della direttiva 91/493/CEE [3]. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione dell'IPH alla Commissione.

(7) Al momento dell'ispezione, tuttavia, non esistevano stabilimenti riconosciuti in conformità della legislazione comunitaria e gli ispettori non hanno potuto verificare le capacità ispettive delle autorità competenti per quanto riguarda gli stabilimenti a terra. L'inclusione di stabilimenti nell'elenco comporterà pertanto un'ulteriore valutazione.

(8) È opportuno che la presente decisione entri in vigore 45 giorni dopo la sua pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'«Inspectorate for Public Health (IPH) of the Ministry of Public Health and Social Development» è l'autorità competente nelle Antille olandesi per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalle Antille olandesi sono conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 3

1. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.

2. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

3. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante dell'IPH, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

I prodotti della pesca provengono da navi officina riconosciute o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.
[2] GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.
[3] GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

Articolo 5

Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili i termini «ANTILLE OLANDESI» e il numero di riconoscimento/registrazione della nave officina o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 6

L'inclusione di stabilimenti nell'elenco di cui all'allegato II è effettuata unicamente sulla base dei risultati di una valutazione della Comunità.

Articolo 7

La presente decisione si applica a partire dall'8 dicembre 2003.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca provenienti dalle ANTILLE OLANDESI e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento:

Paese speditore: ANTILLE OLANDESI

Autorità competente: «Inspectorate for Public Health (IPH)»

I. *Identificazione dei prodotti della pesca*

— Descrizione del prodotto della pesca/dell'acquacoltura (1):

— Specie (nome scientifico):

— Stato e tipo di trattamento (2):

— Numero di codice (eventuale):

— Tipo di imballaggio:

— Numero dei colli:

— Peso netto:

— Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. *Origine dei prodotti*

Nome/i e numero/i di riconoscimento/registrazione ufficiale/i della/delle nave/i officina o della/delle nave/i congelatrice/i registrata/e dall'IPH per l'esportazione verso la Comunità europea:

.....

III. *Destinazione dei prodotti*

I prodotti della pesca sono spediti

da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

(1) Depennare la menzione non pertinente.
(2) Vivo, refrigerato, congelato.

IV. *Attestato sanitario*

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati:

1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, congelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 2003/762/CE [3].

Fatto a, il
(luogo) (data)

Timbro ufficiale [1]

.....
Firma dell'ispettore ufficiale [1]
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

[1] Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO II

Elenco degli stabilimenti e delle navi

N. di riconoscimento	Nome	Città Regione	Data limite di riconoscimento	Categoria
SHP/02/03	Albacora Caribe (Overseas Tuna Company NV)	Willemstad		ZV
SHP/02/99	Faro Villano (Overseas Tuna Company NV)	Willemstad		ZV
SHP/03/99	Intertuna Uno (Intertuna NV)	Willemstad		ZV
SHP/04/99	Intertuna Dos (Intertuna NV)	Willemstad		ZV
SHP/05/99	Albacora Diez (Overseas Tuna Company NV)	Willemstad		ZV
SHP/06/99	Albacora Nueve (Overseas Tuna Company NV)	Willemstad		ZV
SHP/01/2002	Patudo (Overseas Tuna Company NV)	Willemstad		ZV
SHP/01/2001	Castel Braz [Klipper SARL (Jaczon)]	Willemstad		ZV
SHP/02/2000	Lio I (Intrepido Dos) (Transgoa Fleet NV)	Willemstad		ZV
SHP/03/2000	Lio II (Intrepido Tres) (Transgoa Fleet NV)	Willemstad		ZV
SHP/04/2000	Artza (Atunsa NV)	Willemstad		ZV
SHP/05/2000	Intertuna Tres (Intertuna NV)	Willemstad		ZV

Legenda:

ZV: Nave congelatrice.